

Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale COLLINARE

DELIBERAZIONE N. 19 DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Approvazione atto di intesa per la prosecuzione nell'anno 2025 del processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo relativo al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'art. 17, c.1 della LR. 16/2022.

Il giorno 16 dicembre 2024 alle ore 18.00, presso la Sala "Santovito" dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione prot. n. 192063 del 11.12.2024 a firma del Presidente dell'Assemblea, sig. Vicesindaco del Comune di Flaibano Felice Gallucci, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati:

Comune	Carica Sindaco/Vicesindaco o Assessore competente in materia di politica sociali con delega	Presenti/assenti
Comune di Buja	Assessore Jessica Spizzo	Presente
Comune di Colloredo di M.A.	Assessore Davide Cecchini	Presente
Comune di Coseano	Assessore Michela Munini	Presente
Comune di Dignano	Assessore Rachele Orlando	Presente
Comune di Fagagna	Sindaco Daniele Chiarvesio	Presente
Comune di Flaibano	Vicesindaco Felice Gallucci	Presente
Comune di Forgaria nel Friuli	Vicesindaco Luigino Ingrassi	Presente
Comune di Majano	Sindaco Elisa Giulia De Sabbata	Assente
Comune di Moruzzo	Sindaco Roberto Pirrò	Presente
Comune di Ragogna	Assessore Carlo Novelli	Presente
Comune di Rive d'Arcano	Sindaco Gabriele Contardo	Assente
Comune di San Daniele del Friuli	Sindaco Pietro Valent	Assente
Comune di San Vito di Fagagna	Assessore Ilca Rosa Fabbro	Presente
Comune di Treppo Grande	Assessore Eleonora Pasti	Presente

Partecipano senza diritto di voto il Direttore dei Servizi sociosanitari dott. Massimo Di Giusto ed il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Su richiesta del Presidente si procede per l'appello; effettuato l'appello si registra che sono presenti 11 (undici) componenti.

Il Presidente sig. Felice Gallucci espone l'oggetto al secondo punto dell'ordine del giorno, e su questo l'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell’articolo 28, l’abrogazione, salvo specifiche ultrattività, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

VISTO l’atto di delega all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” (di seguito AAS n. 3) per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità, approvato con verbale della Conferenza dei Sindaci del 10.11.2017 e prorogato con decreto del Direttore Generale di ASUFC n. 383 di data 06.04.2023, conferita da parte dei Comuni afferenti ai Distretti Carnia, Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro, Collinare e Medio Friuli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1690 del 30.10.2023 avente ad oggetto “L.R. 16/2022, art.18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 30.10.2023 avente ad oggetto “L.R. 16/22, art.17 Prime indicazioni operative inerenti l’organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità. Approvazione definitiva.” volta a fornire agli attori coinvolti le indicazioni sull’organizzazione e sulla gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo;

PRESO ATTO che in data 22 novembre 2023 è stato approvato l’atto di intesa tra l’ASUFC e la Conferenza dei Sindaci del territorio dell’ASUFC, recepito con il decreto del Direttore Generale di ASUFC n. 1325 del 30.11.2023, per la definizione delle modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 17, comma 1 della legge regionale 16/2022 in quanto riconducibili ai livelli di assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere, con durata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate alla summenzionata LR 16/2022 in seguito all’approvazione delle seguenti leggi regionali: LR n.16 del 28 dicembre 2023 “Legge di stabilità 2024”, LR 7 agosto 2024 n.7 “Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26”, LR n.8 del 25 ottobre 2024 “Misure finanziarie multisettoriali”;

VISTO l’articolo 8, comma 17 della Legge Regionale 25 ottobre 2024 n. 8, che prevede che “per il 2025 al fine di assicurare, in maniera uniforme, su tutti i territori interessati dal graduale processo di transizione volto all’aggiornamento dell’assetto istituzionale e organizzativo di cui all’art.17 della LR 16/2022, la continuità dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, l’atto di intesa di cui all’art.17, comma 2, della LR 16/2022 è sottoscritto tra le Aziende sanitarie regionali e le Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni di cui all’art.20 della LR 31 marzo 2006, n. 6;

VISTI gli ulteriori atti emanati dalla Giunta Regionale per l'attuazione della L.R. 16/2022:

DGR n.2062 del 22.12.23, DGR n.664 del 10.05.2024, DGR n.809 del 31.05.2024, DGR n.1869 del 06.12.2024, DGR n.1868 del 06.12.2024, DGR n. 1870 del 06.12.2024;

CONSIDERATA la necessità di procedere a una programmazione condivisa tra il Servizio sociale e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale delle attività necessarie a garantire la continuità dei servizi attualmente in essere a favore delle persone con disabilità e i relativi e conseguenti atti per la prosecuzione del processo di transizione che si dovrà completare entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali;

SENTITA l'illustrazione del contenuto, con gli interventi del Dott. Di Giusto e del Presidente Gallucci, come da verbale della seduta del 16 dicembre 2024;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese – presenti e votanti n. 11;

CON VOTI espressi per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. **di approvare** l'allegato atto di intesa e cronoprogramma per la prosecuzione nell'anno 2025 del processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo relativo al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 16/2022;
2. **di autorizzare** il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATS Collinare a sottoscrivere l'atto di cui trattasi;
3. **di trasmettere** il presente atto All'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC- per il seguito di competenza.

Il Presidente
Felice Gallucci
(f.to digitalmente)

ATTO DI INTESA
(articolo 17, comma 2 legge regionale 16/2022)

PER LA PROSECUZIONE NELL'ANNO 2025 DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE VOLTO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO RELATIVO AL PASSAGGIO DI COMPETENZE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2022, IN QUANTO RICONDUCIBILI AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.

TRA

L'Assemblea dei sindaci dei Comuni dell'Ambito territoriale.....
rappresentata nel presente atto dal Sindaco/Assessore del Comune di, nella persona del Sig. nato ail, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Presidente

E

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito ASUFC), con sede in Udine, Via Pozzuolo n.330, C.F. e P.I. 02985660303, nella persona del dott. Denis Caporale, nato a Cividale del Friuli il 11/08/1975 il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore Generale, giusta D.G.R. n. 591 del 21/04/2021;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";

ATTESO che, in particolare, l'articolo 47, comma 4 della LR 22/2019, in relazione alla programmazione sanitaria regionale, prevede che le attività sociosanitarie relative all'intersectorialità degli interventi possano essere concordate attraverso atto d'intesa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 di data 18 marzo 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del suddetto DPCM 12 gennaio 2017, i livelli essenziali di assistenza (LEA), articolati in attività, servizi e prestazioni, sono i seguenti:

- prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- assistenza distrettuale;

- assistenza ospedaliera;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 27 e 34 del DPCM 12 gennaio 2017 recanti rispettivamente “Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità” e “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell'articolo 28, l'abrogazione, salvo specifiche ultrattività, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

VISTO, in particolare, l'articolo 17 della LR 16/2022, il quale stabilisce:

- al comma 1 che “la Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dal 1° gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali”;
- al comma 2 che le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, da definirsi entro il termine il 1 gennaio 2024, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze, che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2024, garantendo, in ogni caso, la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti;

VISTO, altresì, l'articolo 19 della medesima legge regionale, il quale prevede:

- al comma 1, che le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità”;
- al comma 3, che le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4;

ATTESO, inoltre, che l'articolo 29 stabilisce:

- al comma 1 che “al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996”;
- al comma 3 che “I finanziamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 25, comma 1, trovano applicazione dal 1° gennaio 2024. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di accreditamento e di finanziamento, sono ammesse convenzioni con strutture residenziali e

semiresidenziali che accolgono persone con disabilità con necessità di prestazioni sociosanitarie. Le risorse per la compartecipazione agli oneri relativi all'inserimento delle persone con disabilità nelle predette strutture sono garantite dalle Aziende sanitarie regionali a valere sul Fondo sanitario regionale e dai Comuni tramite le risorse loro assegnate a valere sul Fondo sociale”;

DATO ATTO che gli attuali enti gestori dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 lettere e), f), g), e h) della legge regionale 41/1996, come vigente al 31.12.2022, nel territorio della ex provincia di Udine risultano essere:

- il Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) per il territorio di parte dei Comuni dell'ex provincia di Udine corrispondente ai Distretti sociosanitari Agro Aquileiese e Riviera Bassa Friulana;
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) per il territorio di parte dei Comuni della ex provincia di Udine, corrispondente al territorio delle pregresse Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD) e Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS3);

VISTO l'atto di delega all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito ASUIUD) per la gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone disabili di cui all'art.6, comma 1 lett. e), f), g), h) della L.R. 41/1996 nel testo approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 10.10.2018, conferita da parte dei Comuni afferenti ai Distretti di Udine, di Cividale, di Tarcento;

VISTO altresì l'atto di delega all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” (di seguito AAS n. 3) per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilità, approvato con verbale della Conferenza dei Sindaci del 10.11.2017 e prorogato con decreto del Direttore Generale di ASUFC n. 383 di data 06.04.2023, conferita da parte dei Comuni afferenti ai Distretti Carnia, Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro, Collinare e Medio Friuli;

ATTESO che dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 1 lett. i) e comma 7 e dell'articolo 14 bis della LR 41/1996 si evince che i soggetti istituzionali a cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa debbano essere individuati con apposita deliberazione di Giunta regionale;

DATO ATTO che i soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis comma 3 della legge regionale 41/1996 sono stati individuati con deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 10.03.2006 e nel territorio della ex provincia di Udine sono:

- il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica - CAMPP di Cervignano del Friuli;
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), relativamente al Distretto sanitario n. 1 di San Daniele;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1690 del 30.10.2023 avente ad oggetto “L.R. 16/2022, art.18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 30.10.2023 avente ad oggetto “L.R. 16/22, art.17 Prime indicazioni operative inerenti l'organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità. Approvazione definitiva.” volta a fornire agli attori coinvolti le indicazioni sull'organizzazione e sulla

gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, che prevedono in particolare:

- la sottoscrizione di un atto d'intesa entro il 31.12.2023, avente ad oggetto le modalità operative del passaggio di competenze, che fornisca le indicazioni necessarie in particolare sulla gestione del personale, dei patrimoni, delle convenzioni e dei contratti in essere, del finanziamento e dei Servizi di integrazione lavorativa nella fase transitoria;
- la stipula di successive convenzioni volte a regolare i rapporti tra le Aziende sanitarie regionali e i consorzi in quanto enti gestori delegati dai Comuni;
- il mantenimento delle modalità di finanziamento esistenti per tutto l'anno 2024;
- le ricognizioni e gli approfondimenti nell'ambito di cabine di regia a livello sia regionale che locale volti alla definizione dei contenuti dell'atto di intesa;

PRESO ATTO che in data 22 novembre 2023 è stato approvato l'atto di intesa tra l'ASUFC e la Conferenza dei Sindaci del territorio dell'ASUFC, recepito con il decreto del Direttore Generale di ASUFC n. 1325 del 30.11.2023, per la definizione delle modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 16/2022 in quanto riconducibili ai livelli di assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere, con durata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore Generale di ASUFC n. 1459 del 29.12.2023 è stata approvata la Convenzione tra ASUFC e CAMPP per la regolazione della fase di transizione attinente al passaggio di competenze di cui all'art.17, comma 1 della legge regionale 16/2022 in quanto riconducibili ai livelli di assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere, con durata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTE le seguenti modifiche e integrazioni intervenute in seguito all'approvazione della legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2023 "Legge di stabilità 2024":

- Art. 8 comma 57. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente:
<<5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.>>.
- Art. 8 comma 58. Dopo il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022 sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità. 9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.>>.

VISTE le seguenti modifiche e integrazioni intervenute in seguito all'approvazione della legge

regionale legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 “Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”:

- Art.8 comma 56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *<<A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.>>.*

VISTE altresì le seguenti modifiche e integrazioni intervenute in seguito all’approvazione della legge regionale n. 8 del 25 ottobre 2024 “Misure finanziarie multisettoriali”:

- Art. 8 comma 16. Alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>;
 - b) al comma 2 dell'articolo 17 le parole *<<ulteriori dodici mesi>>* sono sostituite dalle seguenti: *<<il 31 dicembre 2025>>;*
 - c) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
<<2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.>>.

VISTO altresì l’articolo 8, comma 17 della Legge Regionale 25 ottobre 2024 n. 8, che prevede che *“per il 2025 al fine di assicurare, in maniera uniforme, su tutti i territori interessati dal graduale processo di transizione volto all’aggiornamento dell’assetto istituzionale e organizzativo di cui all’art.17 della legge regionale 16/2022, la continuità dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, l’atto di intesa di cui all’art.17, comma 2, della legge regionale 16/2022 è sottoscritto tra le Aziende sanitarie regionali e le Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni di cui all’art.20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;*

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni regionali intervenute in materia:

- La deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023 n.2062 con la quale è stato approvato il documento allegato recante “Linee di indirizzo per la programmazione e l’utilizzo del Fondo

Sociosanitario per la disabilità, di cui all'art.17, comma 9 della legge regionale 14 novembre 2022 n. 16 e dei correlati finanziamenti di parte sociale.

- La deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2024, n.664 con la quale è stato approvato in via definitiva il documento allegato recante linee di indirizzo per la programmazione e l'utilizzo del fondo sociale per la disabilità di cui all'art.17, comma 9 bis della legge regionale 14 novembre 2022 n. 16;
- La deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024 n. 809 avente ad oggetto "L.112/2016. Disposizioni in materia di assistenza familiare in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione. Interventi annualità 2023. Approvazione definitiva."
- La deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2024 n. 1869 con la quale è stato approvato il documento recante "LR 16/2022, art.17, comma 4. Indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo. Approvazione definitiva.";
- La deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2024 n. 1868 con la quale è stato approvato il documento recante "LR 16/2022, art.17, comma 5 comma 5bis. Atto di indirizzo per un modello organizzativo dell'area disabilità dei Servizi Sociali dei Comuni. Approvazione definitiva";
- La deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2024 n.1870 con la quale è stato approvato il documento recante "LR 16/2022, art.17, comma 2 bis. Atto di indirizzo recante le indicazioni per l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità e per il prosieguo del percorso di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo. Approvazione definitiva";

CONSIDERATA la necessità di procedere a una programmazione condivisa tra le parti delle attività necessarie a garantire la continuità dei servizi attualmente in essere a favore delle persone con disabilità e i relativi e conseguenti atti per la prosecuzione del processo di transizione che si dovrà completare entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra individuate,

CONCORDANO

- a) Sulla necessità di dare prosecuzione nell'anno 2025 al processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo relativo al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 16/2022, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, agendo congiuntamente nell'ambito di una programmazione condivisa tra i diversi soggetti coinvolti;
- b) Che la programmazione di cui al punto a) è funzionale e necessaria al prosieguo della fase di riordino del sistema dei servizi sociosanitari in materia di disabilità, secondo i principi individuati dal Titolo II, Capo II della LR 16/2022;
- c) Che, nelle more del completamento del riordino del sistema sociosanitario in materia di disabilità, al fine di garantire ai cittadini la continuità nell'erogazione dei servizi e degli interventi, **siano**

mantenute le modalità organizzative, operative e di finanziamento applicate nel corso del 2024, con particolare riguardo:

- a. al personale impiegato e necessario per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di tipo residenziale, semiresidenziale, terapeutico-riabilitativo e socioriabilitativo finalizzati all'inserimento lavorativo, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza;
 - b. ai beni immobili, mobili e attrezzature, compresi i sistemi informativi, messi a disposizione a qualsiasi titolo a favore degli ex Enti gestori per la disabilità, finalizzati alla realizzazione dei servizi;
 - c. alle convenzioni e ai contratti in essere relativi alla fornitura di beni e servizi connessi all'erogazione dei predetti servizi e interventi;
 - d. alle modalità di finanziamento e di compartecipazione come meglio specificate nei punti successivi;
 - e. all'erogazione degli interventi terapeutico riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo;
 - f. alle modalità di trasporto attinenti alla fruizione dei servizi residenziali e semiresidenziali, quale servizio accessorio agli stessi;
 - g. ai servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione (Legge 112/2016 "Dopo di Noi");
- d) Che i Comuni, per ciò che attiene la quota comunale del finanziamento dei medesimi servizi e interventi, si impegnano a mantenere, per l'anno 2025, i medesimi criteri e livelli di contribuzione dell'anno 2024, al fine di garantire la continuità dei servizi e degli interventi di cui all'art. 17, comma 1 della LR 16/2022. A tal fine, le quote comunali saranno trasferite ad ASUFC secondo le modalità utilizzate nell'anno 2024;
- e) Che le risorse del Fondo sociale per la disabilità e le risorse sociali per le finalità di cui all'art.25 della LR 16/2022 (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità) saranno integralmente trasferite ad ASUFC al fine di garantire la gestione unitaria e indistinta dei servizi e interventi per la disabilità previsti dalla LR 16/2022;
- f) Che il finanziamento di cui alla Legge 112/2016 "Dopo di Noi" sarà trasferito all'ASUFC, in qualità di Ente gestore dei Servizi Sociali dei Comuni, dai Servizi Sociali dei Comuni afferenti al territorio dell'ASUFC (ad esclusione dei territori afferenti al SSC Agro Aquileiese e al SSC Riviera Bassa Friulana) per una gestione unitaria e indistinta in continuità con l'anno 2024;
- g) Che eventuali residui nell'utilizzo delle risorse sociali dell'anno 2025 saranno utilizzati nelle annualità successive secondo indicazioni regionali in merito ed in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni;
- h) Che nelle more della definizione di un sistema di compartecipazione dei cittadini uniforme su tutto il territorio regionale, vengono mantenute nell'anno 2025 le medesime modalità di regolazione e gestione della quota di compartecipazione dell'utenza, fermo restando che la stessa (c.d. "quota sociale") non potrà comunque superare i limiti previsti dall'art. 34 del DPCM 12 gennaio 2017;

- i) Che, al fine di garantire la continuità dei servizi e degli interventi in essere nell'area della Bassa Friulana (territori afferenti al Distretto Agro Aquileiese e al Distretto Riviera Bassa Friulana), il cui ente gestore per la disabilità è il CAMPP, nelle more della definizione da parte dell'assemblea consortile rispetto alla trasformazione e/o scioglimento, è necessario regolare i rapporti tra ASUFC e il CAMPP con la sottoscrizione di un'apposita convenzione, che preveda specificatamente:
- a. L'impegno del CAMPP a continuare ad erogare nell'anno 2025, senza soluzione di continuità, i servizi le prestazioni e gli interventi a favore delle persone con disabilità nell'area della Bassa Friulana e il Servizio di integrazione Lavorativa (SIL) per tutto il territorio dell'ASUFC, incluso il territorio del Distretto Collinare di San Daniele del Friuli;
 - b. L'impegno dell'ASUFC a trasferire al CAMPP nell'anno 2025 le risorse finanziarie di provenienza regionale afferenti agli ex finanziamenti della LR 41/1996 (art.14 bis, art. 14 ter, art.20 e art.20 ter) e le risorse aziendali per la continuità dei servizi esistenti (rimborso assistenza infermieristica e Progetto "Nucleo Sorriso");
 - c. L'impegno delle parti ASUFC/CAMPP a supportare il percorso di transizione verso il nuovo modello gestionale secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;
- j) Che al fine di garantire le attività del SIL, i Comuni e gli Ambiti dei SSC rinnoveranno/prorogheranno la Convenzione in essere con il CAMPP per l'anno 2025;
- k) Che, al fine di perfezionare il processo di transizione di cui all'art. 17 della LR 16/2022, si rende necessario costituire un gruppo di lavoro che procederà secondo il cronoprogramma, allegato al presente atto, in grado di scandire i tempi e le modalità di attuazione della transizione stessa, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, con particolare riferimento a:
- a. mappatura dei servizi esistenti e stima dei fabbisogni;
 - b. modalità di presa in carico, programmazione e attuazione degli interventi e servizi;
 - c. personale impiegato negli ex Enti gestori della disabilità;
 - d. patrimonio immobiliare, mobiliare e attrezzature, compresi i sistemi informativi;
 - e. convenzioni e contratti in essere;
 - f. modalità di finanziamento e gestione della compartecipazione da parte dell'utenza;
 - g. modalità di erogazione degli interventi da parte dei Servizi per l'integrazione lavorativa;
 - h. modalità di trasporto connesse alla fruizione dei servizi residenziali e semiresidenziali;
 - i. servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione (Legge 112/2016 "Dopo di Noi");
- l) Di avviare una costante collaborazione volta allo scambio di informazioni, dati e documenti utili alla definizione di ogni altro aspetto relativo al riordino del sistema dei servizi per le persone con disabilità;
- m) Per quanto non previsto o regolato dal presente atto di intesa, qualora compatibili con quanto indicato dalle disposizioni relative al percorso di riforma della L.R. 16/2022 e con i livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, si intendono integralmente confermate le specifiche contenute nelle previgenti deleghe per i servizi della disabilità ex ASUIUD ed ex ASS.3.

Il presente atto d'intesa ha durata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e potrà essere modificato

e/o integrato nel periodo di vigenza previo accordo tra le parti.

Data

ALLEGATO ALL'ATTO DI INTESA - CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 2025 -EX ASIUD ED EX ASS3 -										
	ATTIVITA'	ENTI COINVOLTI	entro 31 Gennaio 2025	entro 28 Febbraio 2025	entro il 31 marzo 2025	entro 30 Aprile 2025	entro il 30 giugno 2025	entro il 31 ottobre 2025	entro il 31 dicembre 2025	ESITI
1	Condivisione delle modalità di lavoro Individuazione componenti e/o gruppi di lavoro in relazione ai diversi temi	ASUFC, SSC	Costituzione tavoli							Costituzione tavoli
2	Definizione del metodo per la mappatura dei servizi e bisogni esistenti	ASUFC, SSC			Analisi e definizione del metodo					Condivisione metodo
3	Mappatura dei servizi esistenti e stima dei fabbisogni della popolazione	ASUFC, SSC			Mappatura dei servizi e delle loro caratteristiche rispetto ai bisogni dell'utenza		Definizione del sistema di analisi dei bisogni e modalità di applicazione			Condivisione analisi
4	Definizione delle modalità di presa in carico, programmazione e attuazione degli interventi e servizi	ASUFC, SSC						Definizione della modalità di presa in carico, degli strumenti di valutazione e della composizione delle UVM per la fase a regime (2026)		Evidenza di un documento con modello di presa in carico condiviso
5	Personale impiegato negli ex Enti gestori della disabilità	ASUFC, SSC e CAMPP		Individuazione del personale destinato a confluire nella POA aziendale			Avvio del tavolo di confronto e convocazione dell parti sindacali per informazione/intesa sul passaggio tra Enti	Individuazione modalità per il passaggio del personale ad ASUFC e/o agli Enti gestori del SSC e/o ai Comuni	Trasferimento dei contratti di lavoro del personale agli Enti di destinazione	Passaggi del personale
6	Patrimonio immobiliare, mobiliare, attrezzature, compresi i sistemi informativi	ASUFC, COMUNI e CAMPP					- Redazione dell'inventario dei beni immobili di proprietà, in locazione o in comodato - Redazione dell'inventario dei beni mobili e delle attrezzature	Individuazione della forma contrattuale idonea per la messa a disposizione degli immobili ai fini della continuità nella erogazione dei servizi (comodato/ locazione)	Eventuale stipula di nuovi contratti di locazione/comodato tra ASUFC, Comuni e CAMPP	Evidenza di accordi/ atti
7	Convenzioni e contratti in essere	ASUFC e SSC		Rilevazione dei contratti di appalto e delle convenzioni						Definizione degli eventuali passaggi di competenze con SSC
8	Modalità di finanziamento del sistema della disabilità	ASUFC, SSC					Quantificazione della quota sociale presunta per la casistica in carico, fermo restando le indicazioni regionali Adeguamento dei bilanci SSC per la gestione, a regime, del sistema (anno 2026), creazione dei capitoli di entrata per le quote provenienti dalla Regione FVG, dall' utenza e dai Comuni			Definizione della modalità di gestione del finanziamento relativo ai servizi per la disabilità
9	Gestione della compartecipazione da parte dell'utenza	SSC				Ricognizione delle entrate versate dagli utenti al singolo Comune/Ambito Verifica dell' applicazione del regolamento vigente degli SSC in attesa delle linee guida regionali sulla compartecipazione	Redazione bozza e/o adeguamento del regolamento SSC subordinato all'emanazione alle Linee guida regionali	Proposta di gestione della compartecipazione (individuazione struttura/personale amministrativo dedicato SSC)	Definizione della gestione della compartecipazione da parte degli SSC	Dal 1/1/2026 gestione della compartecipazione dall'utenza da parte del SSC

10	Modalità di erogazione degli interventi da parte dei Servizi di Inserimento Lavorativo - SIL	ASUFC, SSC e CAMPP				Approfondimento, in raccordo con la Regione, su modalità di gestione e operatività del finanziamento del Servizio di Inserimento Lavorativo - SIL			Definizione delle modalità di passaggio del servizio di inserimento lavorativo - SIL (ivi compreso il personale) all'Azienda sanitaria	Definizione delle modalità di gestione del servizio
11	Modalità di trasporto connesse alla fruizione dei servizi residenziali e semi residenziali	ASUFC, SSC				Mappatura del sistema di trasporto esistente		Quantificazione dei costi per l'adeguamento bilanci SSC per la gestione a regime del sistema (anno 2026) Creazione del capitolo di entata del finanziamento proveniente dalla Regione FVG nel bilancio SSC		Definizione della modalità di gestione del finanziamento da parte degli SSC
12	Servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione (Legge 112/2016 "Dopo di noi")	SSC e ASUFC				Analisi delle modalità di gestione attuali		Decisione in merito al capofila	Definizione delle modalità di gestione per 2026;	Atti conseguenti rispetto a scelta modalità di gestione